

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 812

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2001

—————

Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco
delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò,
Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie, Matino
e loro *hinterland* culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende proporre un reale recupero ed una effettiva protezione del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie, Matino e loro *hinterland*. È necessario infatti provvedere urgentemente per porre fine all'evidente degrado di un patrimonio artistico da tempo riconosciuto di particolare pregio. Basti pensare che già nel 1981 era stato inserito nell'elenco dei «beni culturali, naturali di valore universale» dall'allora ministro Oddo Biasini.

In tale prospettiva si prevede uno stanziamento di 20.658.276 euro per il periodo 2002-2005 al fine di provvedere per le necessità più impellenti.

Non si può non menzionare che il «barocco di Lecce» rappresenta un inestimabile patrimonio artistico e costituisce una delle più singolari attrattive artistiche del Mezzogiorno.

Interveniamo, auspicando che una particolare attenzione a favore del patrimonio artistico di Lecce costituisca un segnale di grande sensibilità alla necessità di incrementare il turismo soprattutto nel Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le opere per la salvaguardia e la tutela del patrimonio monumentale ed artistico delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e Matino, ai sensi della presente legge, sono eseguite a carico dello Stato e a carico del comune grazie alla erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

1. Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale.

Art. 3.

1. Il restauro artistico e monumentale è deliberato dal consiglio comunale ed approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia. Esso è eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il periodo 2002-2005 la spesa complessiva di 20.658.275 euro.

Art. 4.

1. Entro il primo trimestre di ogni anno il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone al Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia il programma dei lavori da eseguire nell'esercizio successivo.

2. Entro tre mesi dalla data di presentazione del programma annuale il Provveditorato, udita la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente per territorio adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

3. Il primo programma di lavori deve essere proposto dal comune entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere al comune di Lecce mutui fino all'ammontare di 10.329.138 euro, con ammortamenti in trentacinque anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Art. 6.

1. Per provvedere alle esecuzioni dei lavori previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa di 20.658.276 euro, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La spesa di cui al comma 1 è ripartita in quattro esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 2002.

3. Le variazioni del riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale.

4. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

6. All'onere di 5.164.569 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

